

prestazione del servizio né emerge che la società si avvalga o si sia avvalsa di agenzie di intermediari operanti in Italia oppure di gestori aventi sede in Italia oppure, ancora, di delegati alla riscossione delle poste od al pagamento delle vincite da effettuarsi in Italia operanti nel territorio nazionale.

Emerge invece (vedi la stampa delle istruzioni pubblicate sul sito della società) che la ricorrente ha realizzato una struttura predisposta a ricevere le puntate dagli scommettitori attraverso un collegamento diretto. Tali utenti poi operano attraverso un conto – deposito ubicato in territorio maltese che è alimentato sia con le vincite accreditate allo scommettitore che a mezzo di vaglia intestati alla società oppure di bonifici bancari che confluiscono su un conto della stessa società accesso presso la Bank of Valletta.

Sotto il profilo strettamente negoziale (in relazione quindi alla offerta al pubblico ed alla conclusione dei contratti), poi, è da rilevare che il contratto si realizza interamente in territorio Maltese. La costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE afferma, infatti, che il luogo di stabilimento del prestatore di servizi, quali le società che forniscono servizi tramite la rete Internet, deve essere individuato non con la ubicazione della tecnologia di supporto del sito Web, né con la ubicazione dell'apparecchio dal quale è possibile accedere al sito bensì con riferimento al luogo in cui la società ha il centro delle sue attività.

Considerando pertanto il servizio specifico consistente nell'offerta al pubblico delle poste delle "giocate" e nella raccolta delle scommesse ne consegue che il contratto aleatorio si conclude quando l'accettazione - trasmessa telematicamente dal giocatore - perviene all'indirizzo elettronico del proponente il quale, secondo l'indicato criterio di localizzazione dell'attività d'impresa, va individuato territorialmente presso la sede operativa della società in Malta (è appena il caso di rilevare come alla fattispecie in esame non si applica lo schema di contrattazione disciplinato dagli artt. 9 ss. della direttiva 2000/31/CE del Parlamento EU e del Consiglio in data 8.6.2000 -dirett. sul "commercio elettronico"-, in considerazione della espressa esclusione dei giochi d'azzardo e delle scommesse disposta dall'art. 1 paragr. 5 lett. d, ; cfr. anche art. 1 co2 lett. g, del Dlgs. 9.4.2003 n. 70).

Volendo, infine, ancorare l'attività materiale di scommessa ad un luogo certo - così adeguando l'astrazione della rete a concetti più vicini all'operatore di diritto - tale luogo non può che essere quello in cui la puntata è "trattata". Per meglio chiarire tale concetto è da considerare che, nel momento in cui lo scommettitore immette la *puntata* in rete, una tale attività non costituisce ancora il perfezionamento della *scommessa*. Tale risultato, infatti, si avrà solo allorché, attraverso l'immissione in rete della puntata da parte dello scommettitore, la stessa venga inserita – *ed poi accettata* - dal proprietario o dal gestore del